



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

CAPITANERIA DI PORTO DI PALERMO

ORDINANZA NR. 44 /2011

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Palermo:

- VISTO:** il Decreto Interministeriale del 12 novembre 1986 del Ministero dell’Ambiente di concerto con il Ministero della Marina Mercantile, con il quale veniva istituita la Riserva Naturale Marina denominata “Isola di Ustica”;
- VISTO:** il Regolamento di Organizzazione della Riserva Naturale Marina “Isola di Ustica” pubblicato sulla G.U. nr. 219 del 19 settembre 1990;
- VISTO:** l’art. 19 della legge 06 dicembre 1991 nr. 394 (Legge quadro sulle aree marine protette);
- VISTI:** i Decreti Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio in data 14 marzo 2003 nr. 136/2/2003 e del 31 dicembre 2003 nr. 1033, con i quali si affida la gestione provvisoria della Riserva Naturale Marina “Isola di Ustica” alla Capitaneria di Porto di Palermo;
- VISTO:** il DPN prot. nr. 0008819 del 04 aprile 2008 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale per la protezione della natura;
- VISTO:** il dispaccio prot. nr. 96398 del 21 ottobre 2008 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto;
- VISTA:** la propria ordinanza nr. 45 in data 15 maggio 2009 che disciplina l’esercizio delle attività subacquee effettuate da privati a scopo turistico/sportivo nonché le attività subacquee organizzate o per il conseguimento di brevetti subacquei sportivi;
- VISTA:** la proposta avanzata dal Gestore della Riserva Naturale Marina denominata “Isola di Ustica” ora definita “Area Marina Protetta Isola di Ustica”;
- SENTITI:** in data 02.03.2011 i rappresentanti dei diving center che svolgono al propria attività nell’isola di Ustica;
- VISTO:** il dispaccio prot. nr. 0010837 in data 19.05.2011 del Ministero dell’Ambiente con il quale esprime il *“proprio nulla osta all’emanazione del nuovo disciplinare di regolamentazione delle attività nell’ambito dell’area marina protetta Isola di Ustica”*
- VISTI:** gli articoli 17, 30, 68 e 81 del Codice della Navigazione, approvato con Regio Decreto 30 marzo 1942, nr. 327 e gli articoli 59 e 524 del relativo Regolamento di Esecuzione (Parte Marittima) approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952, nr. 328;
- RITENUTO:** necessario tutelare l’incolumità delle persone e al tempo stesso assicurare il normale svolgimento delle attività nell’ambito dell’Area Marina Protetta “Isola di Ustica”;

ORDINA

Articolo 1

E’ approvato e reso esecutivo l’allegato disciplinare per l’espletamento delle attività nell’ambito dell’Area Marina Protetta “Isola di Ustica”, che fa parte integrante della presente ordinanza.

Articolo 2

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di far osservare le disposizioni della presente ordinanza.

Articolo 3

I contravventori alle disposizioni della presente ordinanza saranno perseguiti, salvo che il fatto non costituisca diverso e più grave reato, a norma dell'art. 30 della Legge 06 dicembre 1991 nr. 394 (Legge quadro sulle aree marine protette).

Articolo 4

La presente ordinanza entrerà in vigore a decorrere dal 901.06.2011 e contestualmente sono abrogate le ordinanze num. 19 in data 22 marzo 2005, num. 33 in data 27 aprile 2005, num. 60 in data 20 giugno 2005, num.100 in data 08 settembre 2006, num.59 in data 22 luglio 2008, num. 67 in data 05 agosto 2008 e num. 46 in data 15 maggio 2009 ed ogni altra disposizione in contrasto con la stessa.

Palermo li 25.05.2011

**f.to IL COMANDANTE
C.A. (CP) Francesco CARPINTERI**

DISCIPLINARE DI REGOLAMENTAZIONE DELLE ATTIVITA' NELL'AMBITO DELL'AREA MARINA PROTETTA "ISOLA DI USTICA"

TITOLO I Disposizioni Generali

Art. 1 – Definizioni

Ai fini del presente disciplinare s'intende per:

1. **Aerea Marina Protetta:** l'Area Marina Protetta denominata "Isola di Ustica" istituita con Decreto Interministeriale 12 novembre 1986 e compresa tra la linea reale di costa dell'Isola di Ustica e la parallela tracciata alla linea stessa, alla distanza di 3(tre) miglia marine;
2. **Gestore provvisorio:** Contrammiraglio (CP) Isp. in ausiliaria Vincenzo PACE, con uffici siti in Palermo, Piazza Capitaneria di Porto nr. 2/3;
3. **Attività subacquea:** tutte le attività che si svolgono nell'A.M.P., al di sotto della superficie del mare, da parte di persone che **utilizzano o no** attrezzature e strumenti per la respirazione in immersione, con finalità:

- turistiche, sportive, ricreative;
- scientifiche, culturali, sanitarie;
- didattiche, divulgative.

Le attività in questione possono essere visite guidate organizzate da centri d'immersione, imprese e associazioni, oppure immersioni effettuate da singoli soggetti.

4. **Balneazione:** l'attività esercitata a fine ricreativo che consiste nel fare il bagno e nel nuotare, che può essere praticata anche con l'impiego di maschera e boccaglio, pinne, calzari e guanti (c.d. snorkeling) e che può comportare il calpestio dei fondali e dei tratti di costa fino alla massima escursione di marea;
5. **Centri di immersione (Diving center):** imprese individuali o collettive organizzate per l'effettuazione di attività subacquee e per il conseguimento di brevetti subacquei, iscritte nel registro di cui all'art. 68 del Codice della Navigazione;
6. **Cittadini residenti/domiciliati:** persone fisiche iscritte all'anagrafe del comune di Ustica o nello stesso domiciliati;
7. **Guida subacquea:** personale in possesso di brevetto rilasciato da organizzazione o ente riconosciuto che lo abilita all'accompagnamento, all'assistenza e al soccorso di subacquei;
8. **Istruttore subacqueo:** guida subacquea in possesso di abilitazione a rilasciare brevetti;
9. **Scheda informativa:** la scheda prescritta dall'ordinanza n. 45 in data 15 maggio 2009 dalla Capitaneria di Porto di Palermo (all. 1);
10. **Siti protetti e tutelati (SPT):** zone di mare e fondali marini dell'isola, di particolare interesse naturalistico, bisognevoli di tutela e protezione con riferimento all'attività subacquea, nelle quali il soggetto Gestore può applicare ulteriori misure restrittive per la fruizione, in aggiunta a quelle previste, in via temporanea o definitiva. Attualmente devono considerarsi tali: - **lo Scoglio del Medico, la secca della Colombara, Punta Galera, il percorso archeologico di Punta Gavazzi, la Grotta dei Gamberi;**
11. **Pesca subacquea:** l'attività di pesca svolta in immersione sia professionale che sportiva;
12. **Pesca professionale:** l'attività di ricerca e di cattura dei prodotti ittici in genere al fine di commercializzarli sul mercato ittico all'ingrosso o al dettaglio;
13. **Pesca sportiva:** l'attività di pesca esercitata a scopo ricreativo così come definita dal Capo IV del D.P.R. nr. 1639 "Regolamento per l'esecuzione della Legge 963/65 concernente la disciplina della pesca marittima" in data 02 ottobre 1968 e ss.mm.ii.

14. **Pesca turismo:** l'attività integrativa alla piccola pesca artigianale, come disciplinata dal Decreto Ministeriale 13 aprile 1999 nr. 293, che definisce le modalità per gli operatori del settore di ospitare a bordo delle proprie imbarcazioni un certo numero di persone, diverse dall'equipaggio, per lo svolgimento di attività turistico – ricreative (non superiore a 12 (dodici)).

Art. 2 – Oggetto

Il presente disciplinare regola l'espletamento delle attività, stabilendo la normativa di dettaglio e le condizioni di esercizio delle stesse, nell'ambito dell'A.M.P..

Art. 3 – Esclusioni

Il presente disciplinare non si applica ai lavori subacquei e alle attività agonistiche, per i quali si applicheranno le norme in vigore.

TITOLO II

Disciplina di dettaglio e condizioni di esercizio delle attività diverse dalle attività subacquee

Art. 4 – Zonazione ed attività consentite/vietate

La zonazione e la disciplina delle attività consentite e/o vietate nelle diverse zone dell'A.M.P. sono, salvo diversamente previsto dalle presenti norme, disciplinate dall'art. 4 del Decreto Interministeriale 12 novembre 1986 (all. 2).

Fermo restando le limitazioni generali delle norme in vigore, l'avvicinamento a meno di 200 mt. dalla costa, deve avvenire alla minima velocità consentita dal mezzo e comunque a velocità non superiore ai 3 nodi.

In particolare, sono vietati la navigazione, la pesca sportiva, l'ancoraggio e la sosta, con esclusione dei diving center accreditati di cui al successivo art. 14 lettera "a", a:

- meno di mt. 100 da Punta Galera;
- meno di mt. 100 nella zona di mare centrata sul punto di coordinate geografiche LAT 38° 43' 851" N – LONG. 013° 10' 795" E (Secca della Colombara);
- meno di mt. 100 dal percorso archeologico di Punta Gavazzi.

Inoltre, è vietata la pesca sportiva, quella professionale e l'ancoraggio, con esclusione dei diving center accreditati a:

- meno di mt. 200 dal punto di coordinate geografiche LAT. 38° 41'.680 N – LONG. 013° 10'.830 E (Grotta dei Gamberi).

Art. 5 – Disciplina dell'attività di soccorso, sorveglianza e servizio

Nell'ambito dell'A.M.P. sono consentite le attività di soccorso e sorveglianza eseguite dall'Autorità Marittima nonché dalle forze di polizia in genere e, inoltre, sono consentite le attività di servizio svolte da e per conto del Gestore.

Art. 6 – Disciplina pesca professionale

1. Nella zona “A” dell’A.M.P. non è consentita l’attività di pesca professionale.
2. Nelle zone “B” e “C” è consentita la pesca, previa autorizzazione del Gestore, riservata esclusivamente ai pescatori residenti e alle unità da pesca iscritte presso la Delegazione di Spiaggia di Ustica utilizzando gli attrezzi da pesca sotto elencati e osservando le prescrizioni, i limiti ed i divieti di cui al Regolamento CE n. 1967/2006 del Consiglio in data 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo noto come “*Regolamento del Mediterraneo*”:
 - Reti da posta;
 - Ferrettara (da utilizzarsi oltre la batimetrica dei mt. 50 (cinquanta) e comunque non oltre i limiti della relativa licenza di pesca e non oltre le 10 (dieci) miglia nautiche)
 - Circonazione;
 - Palangari;
 - Nasse (vietato l’uso di quelle realizzate in plastica e aventi maglie inferiori a 25 mm. di apertura in prossimità della Grotta dei Gamberi);
 - Lenze.
3. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione alla pesca professionale, la cui validità è fissata in concomitanza della scadenza della relativa licenza di pesca, gli interessati devono inoltrare richiesta, per il tramite dell’Autorità Marittima locale, al Gestore indicando gli strumenti da pesca che s’intendono adoperare (fac simile allegato 3).
4. Per tutto quanto non espressamente esplicitato al presente articolo, valgono le disposizioni di cui al decreto istitutivo, della legge quadro sulle aree marine protette (Legge 394 in data 06 dicembre 1991) e tutte le disposizioni previste dalla normativa comunitaria e regionale in materia di pesca professionale.

Art. 7 – Disciplina pesca sportiva

1. Nella zona “A” non è consentita l’attività di pesca sportiva con qualunque mezzo esercitata.
2. Nella zona “B” è consentita la pesca sportiva ad eccezione di quella subacquea, previa autorizzazione del Gestore, ai cittadini residenti o proprietari di abitazioni nel Comune di Ustica, che inoltrino istanza, per il tramite dell’Autorità Marittima locale, (fac simile allegato 4) nel rispetto delle modalità dettate dalla stessa con i seguenti attrezzi:
 - da terra, con un massimo di 2 (due) canne singole o fisse o da lancio, con lenza a non più di 2 (due) ami;
 - da unità navale, con bolentino, anche con canna a mulinello a non più di 2 (due) ami;
 - da unità navale, con massimo 2 (due) lenze da traina;
 - da unità navale con massimo 2 (due) lenze per la cattura di cefalopodi;
 - da unità navale, la pesca sportiva è consentita a non più di 3 (tre) occupanti;
 - non è consentita la pesca con affondatore;
 - non è consentita la pesca a traina con monel, piombo guardiano e vertical jigging o attrezzi da pesca similari;
 - i ragazzi di età inferiore a 12 (dodici) anni devono essere accompagnati da adulto autorizzato.
3. La pesca sportiva in zona “C” è consentita, ad eccezione di quella subacquea con fucile e/o strumenti contundenti.

Per tutto quanto non espressamente esplicitato al presente articolo, valgono le disposizioni di cui al decreto istitutivo, della legge quadro sulle aree marine protette (Legge 394 in data 06 dicembre 1991), e tutte le disposizioni previste dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di pesca sportiva.

Art. 8 – Disciplina della pesca turismo

1. Nella zona “A” non è consentita l’attività della pesca turismo.
2. Nelle zone “B” e “C” è consentita l’attività di pesca turismo, con i sistemi di pesca previsti nella prescritta licenza di pesca con esclusioni delle reti da traino e dei palangari che devono essere sbarcati prima dell’inizio dell’attività di pesca turismo, riservata ai soggetti legittimati di cui al precedente articolo 6 purché in possesso dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di pesca turismo rilasciata dalla Capitaneria di Porto di Palermo e del permesso rilasciato dal Gestore (fac simile allegato 5).
3. Gli esercenti la pesca turismo hanno l’obbligo di annotare su un registro (fac simile allegato 6), vidimato e paragrafato dalla locale Autorità Marittima, ogni volta che effettuano uscite in mare nell’ambito dell’attività summenzionata, il giorno dell’uscita (in caso di più uscite bisognerà distinguere se mattinatale e/o pomeridiana) e per ogni singola sortita il numero di turisti/passeggeri trasportati.
4. Il suddetto registro dovrà essere tenuto a bordo e compilato preventivamente all’uscita in mare.
5. Gli esercenti l’attività di pesca turismo hanno l’obbligo di fornire al Gestore informazioni relative ai servizi prestati, ai fini del monitoraggio da parte dello stesso, nonché di fornire agli utenti apposito materiale informativo fornito dal medesimo.
6. E’ fatto divieto assoluto per le unità esercenti l’attività di pesca turismo trasportare subacquei con apparecchi di respirazione a meno che, un membro dell’equipaggio, non abbia i titoli previsti ex lege (personale abilitato al primo soccorso) e l’unità non sia munita delle attrezzature/dotazioni di sicurezza previste per le unità impiegate quale appoggio per le immersioni a scopo sportivo o ricreativo e cioè:
 - una bombola di riserva da almeno 10 litri ogni cinque subacquei imbarcati contenente gas respirabile e dotata di due erogatori;
 - in caso di immersioni che prevedono soste di decompressione obbligate, in sostituzione della bombola di riserva di cui al precedente capoverso, è richiesta una stazione di decompressione. La stazione è dotata di un sistema di erogazione di gas respirabile in grado di garantire l’esecuzione delle ultime due tappe di decompressione a ogni subacqueo impegnato in tale tipo di immersione;
 - un’unità per la somministrazione di ossigeno con caratteristiche conformi alla norma EN 14467;
 - una cassetta di pronto soccorso conforme alla tabella A allegata al decreto del Ministero della Sanità in data 25 maggio 1988 nr. 279;
 - una maschera di insufflazione;
 - un apparato VHF (anche portatile).
7. Per tutto quanto non espressamente esplicitato al presente articolo, valgono le disposizioni di cui al decreto istitutivo, dalla legge quadro sulle aree marine protette (Legge 394 in data 06 dicembre 1991), le disposizioni di cui al Decreto Ministeriale 13 aprile 1999 nr. 293 e tutte le disposizioni previste dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di pesca turismo.

Art. 9 – Disciplina della balneazione

1. In zona “A” tenuto conto delle esigenze della popolazione, è ammessa l’attività controllata della balneazione, limitatamente alla Cala Sidoti e alla località La Caletta, in corrispondenza della spiaggia antistante il manufatto esistente, nel rispetto assoluto dei divieti posti nella stessa (all. 2).
2. Nella zona “B” e “C” è sempre ammessa la balneazione.

Art. 10 – Ormeaggio campo boe

A cura del Gestore saranno posti in vendita i biglietti di ormeaggio al campo boe dell'A.M.P., il cui prezzo varia in base alla lunghezza fuori tutto dell'unità ovvero:

- fino a mt. 5 di l.f.t. € 5,00(cinque);
- da mt. 5,01 di l.f.t. a mt. 10,00 di l.f.t. € 10,00 (dieci);
- oltre i mt. 10,01 di l.f.t. € 15,00 (quindici).

E' anche possibile acquistare abbonamenti così ripartiti:

- € 80 (ottanta) per l'intera stagione;
- € 30 (trenta) per complessivi nr. 10 (dieci) ormeaggi.

Tali importi possono subire variazioni su disposizione del Gestore.

E' vietato l'ancoraggio con esclusione dei diving center accreditati, alle unità che non usufruiscono delle boe di ormeaggio, a meno di mt. 150 misurati a partire da ciascuna boa.

E' vietato il transito a meno di mt. 100 dalla bandierina rossa con diagonale bianca che indica la presenza di subacquei in immersione.

La sicurezza dell'ormeaggio dell'unità alla boa/fonda rimane sotto l'esclusiva responsabilità del Comandante e/o dell'equipaggio.

TITOLO III

Disciplina delle attività subacquee

Art. 11 – Attività di ricerca scientifica e studio

Previa autorizzazione del Gestore, si potranno eseguire nell'ambito dell'A.M.P. immersioni a scopo di ricerca e studio nel settore della biologia marina e tutela dell'ambiente, a cura dell'Università di Palermo e/o ricercatori che ne avanzino richiesta nel rispetto delle modalità dettate nell'autorizzazione stessa.

Art. 12 – Zonazione delle attività subacquee

1. Nella zona "A" dell'A.M.P. è vietata l'attività subacquea ad eccezione di quella che si svolge senza l'ausilio di apparecchi di respirazione, nei siti in cui è consentita la balneazione (Cala Sidoti e Caletta ex acquario).

Il Gestore può autorizzare i Centri di immersione accreditati di cui al successivo art. 14 lettera "a" ad effettuare singole escursioni subacquee lungo la fascia esterna della zona A, in prossimità delle boe gialle di delimitazioni.

2. Nelle zone "B" e "C" sono consentiti:

- l'attività subacquea senza apparecchi di respirazione, nel rispetto delle norme generali in vigore, senza ulteriori autorizzazioni ferma restando la facoltà del Gestore di prescrivere limitazioni in caso lo ritenga necessario ai fini della tutela ambientale;
- l'attività subacquea con apparecchi di respirazione subordinatamente al rilascio di autorizzazione da parte del Gestore secondo le modalità disposte nel successivo art. 14;

3. le attività subacquee notturne, con o senza apparecchi di respirazione, ad esclusione di quelle svolte dai diving center accreditati, sono di massima vietate, le stesse possono essere autorizzate, di volta in volta, dal Gestore alle condizioni particolari che saranno dettate.

Art. 13 – Guide subacquee – istruttori subacquei

1. Coloro che intendano effettuare l'attività di guida subacquea o istruttore subacqueo nell'ambito dell'A.M.P., devono ottenere l'iscrizione nell'apposito registro tenuto dal Gestore. Per ottenere l'iscrizione nel registro delle guide e istruttori subacquei, obbligatoria per espletare qualsiasi attività subacquea di accompagnamento, istruzione, guida di persone nell'ambito dell'A.M.P., occorre presentare apposita istanza in carta legale al Gestore corredata da:
 - curriculum particolareggiato sulla pregressa attività subacquea svolta;
 - titoli e brevetti abilitativi, oltre che per l'attività subacquea, anche ai fini del soccorso;
 - dichiarazione circa le modalità con cui si intende effettuare l'attività (se individualmente, in gruppo, appoggiandosi o facendo parte di un centro diving, collaborando con pescatori e operatori locali purché in possesso di specifica autorizzazione rilasciata da ente tecnico);
 - eventuali mezzi nautici che si intendano utilizzare, indicandone le caratteristiche, l'ubicazione in porto e copertura assicurativa per l'attività da svolgere;
 - indirizzo della sede logistica e relativi numeri telefonici;
 - ricevuta di versamento di euro 50 su C/C postale 85533818 intestato alla Capitaneria di Porto di Palermo – Area Marina Protetta Isola di Ustica, causale: *Iscrizione registro guide, istruttori subacquei, quale quota annuale d'iscrizione.*
All'atto dell'iscrizione nel registro sarà rilasciato un tesserino di riconoscimento e un distintivo numerato.
2. Il numero massimo degli iscritti sarà stabilito annualmente dal Gestore.
3. L'iscrizione può essere revocata per il venir meno dei requisiti necessari per la stessa nonché per violazioni delle norme di salvaguardia dell'A.M.P., norme di sicurezza della navigazione e sulla sicurezza del lavoro o per comportamenti che riflettono negativamente sull'immagine dell'A.M.P. e sul rapporto fiduciario col Gestore.

Art. 14 – Attività subacquee consentite – Soggetti autorizzati – Modalità di espletamento

Il numero delle immersioni giornaliere, con esclusione di quelle effettuate dai diving center accreditati, non deve superare il limite stabilito dal Gestore (sperimentalmente fissato in nr. 30 (trenta) immersioni opportunamente spalmate nell'intera A.M.P.;

Le immersione nei fondali dell'Area Marina Protetta da parte di soggetti privati singoli o in gruppo, che avvengono senza l'assistenza di guide riconosciute, di organizzazioni diving, di istituti di ricerca, di circoli o di associazioni che esprimono un responsabile operativo/amministrativo, sono effettuate sotto la personale responsabilità dei singoli soggetti che si immergono.

Il responsabile operativo dovrà procedere ad accertare l'idoneità tecnica dei materiali utilizzati per l'immersione, l'idoneità fisica del soggetto nonché la rispondenza dell'eventuale mezzo nautico utilizzato alle norme in vigore (Titolo III del Regolamento di Esecuzione al Codice della Nautica da diporto – Decreto nr. 146 in data 28 luglio 2008).

Le immersioni subacquee, con o senza apparecchi di respirazione, svolte in modo individuale o in gruppo, nelle zone consentite dell'A.M.P., oltre ad essere soggetti alla copertura assicurativa contro i rischi derivanti dalle immersioni, quando dovuto, possono essere espletate da:

a) Centri di immersione accreditati

I centri di immersione per essere accreditati ad operare in maniera continuativa, nell'ambito dell'A.M.P., devono ottenere annualmente l'iscrizione nell'apposito registro tenuto dal Gestore.

Di massima il numero dei centri accreditati non potrà superare le nove unità.

Ulteriori iscrizioni potranno essere prese in considerazione dopo un'attenta valutazione delle condizioni logistiche e socio – economiche da parte del Gestore, tenendo conto della disponibilità dei mezzi, della pressione antropica sui siti di immersione e della domanda dell'utenza, sentendo, al riguardo, la locale Autorità Marittima, il Comune di Ustica ed i Centri di immersione già accreditati.

Per ottenere l'iscrizione/rinnovo nel “**Registro dei centri di immersione accreditati**” i richiedenti dovranno presentare entro il termine massimo del 30 aprile (tale termine è posticipato alla data del 5 giugno per l'anno 2011), apposita istanza, in carta legale, correlata da:

1. copia dell'iscrizione, ex art. 68 Codice della Navigazione, presso la Capitaneria di Porto di Palermo in corso di validità;
2. nominativi delle guide autorizzate impiegate, iscritte nel “Registro delle guide subacquee autorizzate” (*fino a cinque guide sono esentati dall'onere del pagamento di € 50 di cui all'articolo 13/1° comma*), eventuali varianti devono essere tempestivamente comunicate;
3. documentazione relativa al tipo di unità navale che si intende utilizzare, titolo di proprietà o contratto di noleggio/locazione, copertura assicurativa per l'attività con indicazione dell'ubicazione in porto e delle dotazioni di sicurezza possedute (certificato di sicurezza o elenco dotazioni);
4. copia del versamento di euro 500 (cinquecento) sul C/C 85533818 intestato alla Capitaneria di Porto di Palermo – Area Marina Protetta Isola di Ustica, con causale “*Iscrizione registro Centri di immersione accreditati*” quale quota annuale d'iscrizione. Tale importo potrà subire variazioni con effetto dall'anno successivo a seguito di determinazione del Gestore.

Per coloro che abbiano già effettuato un versamento ai sensi del disciplinare approvato con ordinanza n. 46/2009, tale importo sarà considerato a conguaglio di quanto dovuto ai sensi del presente regolamento.

Ad avvenuta iscrizione, il Gestore rilascerà ai Centri di immersione iscritti, un titolo/licenza che abilita gli stessi all'esercizio dell'attività nell'ambito dell'A.M.P. per il periodo 1° maggio – 30 aprile dell'anno successivo (per l'anno 2011 dal 06 giugno al 30 aprile).

La licenza dà titolo ad ottenere:

1. esercizio dell'attività subacquea mediante l'utilizzo delle proprie guide subacquee autorizzate;
2. fruizione in via esclusiva di un congruo numero di boe d'ormeggio individuate per le imbarcazioni di pertinenza;
3. utilizzo in via esclusiva dei sotto elencati siti tutelati e protetti: **Punta Galera, Secca della Colombara e percorso archeologico di Punta Gavazzi**;
4. immersione di un massimo di 6 (sei) persone per ogni guida impegnata, con l'impiego di massima di 2 (due) unità di lunghezza non superiore a 12 (dodici) metri fuori tutto.

Tale licenza comporta l'assolvimento dei seguenti obblighi:

1. cooperazione stretta e leale con il soggetto Gestore nell'attività di osservazione, vigilanza, mantenimento della pulizia delle acque, denuncia di irregolarità ed infrazioni

alle norme di comportamento sulla fruizione dell'AMP, ed in genere sull'intera gestione dell'AMP, nell'interesse primario della salvaguardia della stessa;

2. collocazione, salpamento a fine stagione e verifica periodica delle boe di ormeggio dedicate alle immersioni e ad uso esclusivo dei diving.

Le modalità di operazioni saranno concordate con i singoli centri o, collettivamente, con il loro organismo di rappresentanza;

3. assolvere al pagamento del ticket di euro 1 (uno) per ogni persona accompagnata;

4. prima di ogni uscita, diurna o notturna, i centri hanno l'obbligo di comunicare a mezzo V.H.F., alla locale Autorità Marittima, la zona e/o le zone in cui andranno ad effettuare la/le immersione/i comunicando, inoltre, i nominativi degli istruttori/guide presenti a bordo ed il numero di turisti/subacquei trasportati.

Tali dati dovranno, a cura del titolare del diving e/o suo delegato, essere trascritti giornalmente su un registro delle "uscite giornaliere" (fac simile allegato 7) in possesso a ogni singola unità utilizzata, che dovrà essere preventivamente vidimato e parafato dalla locale Autorità Marittima;

5. prima di ogni visita guidata subacquea è fatto obbligo di informare gli utenti riguardo le regole dell'A.M.P., l'importanza dell'ecosistema, le caratteristiche dell'ecosistema e le norme di comportamento subacqueo ai fini di non recare disturbo ai fondali e agli organismi distribuendo dépliant informativi forniti loro dal Gestore;
6. compilazione mensile di una scheda generale di osservazione ambientale sullo stato dei siti visitati da presentare al Gestore, per il tramite della locale Autorità Marittima, entro il giorno 10 del mese successivo a quello di riferimento.

La licenza può essere revocata per il venir meno dei requisiti necessari per la stessa nonché per violazioni delle norme di salvaguardia dell'A.M.P, norme di sicurezza della navigazione e sulla sicurezza del lavoro o per comportamenti che riflettono negativamente sull'immagine dell'A.M.P. e sul rapporto fiduciario col Gestore.

b) Centri di immersione non accreditati

I centri di immersione non accreditati possono svolgere attività subacquea nelle zone "B" e "C" e in casi eccezionali anche nei siti esclusivi riservati ai diving center accreditati, previa presentazione della scheda informativa (fac simile allegato 8) al Gestore, tramite la locale Autorità Marittima, almeno 24 ore prima della prevista immersione, che vi apporrà in calce la propria autorizzazione, dopo aver verificato:

- che il centro sia in possesso di iscrizione ex art. 68 Codice della Navigazione presso la Capitaneria di Porto di Palermo;
- l'idoneità del centro in relazione alle prescrizioni dell'ordinanza nr. 45 in data 15 maggio 2009, regolante le attività subacquee nel Circondario Marittimo di Palermo;
- l'idoneità dei mezzi navali eventualmente impiegati;
- l'avvenuta iscrizione del personale accompagnatore nel registro delle guide subacquee di cui all'art. 13.

Ai fini del rilascio dell'eventuale autorizzazione, il diving center non accreditato, avrà l'obbligo di presentare all'Autorità Marittima locale, copia della ricevuta attestante l'avvenuto versamento di euro 100 (cento) sul C/C 85533818 intestato alla Capitaneria di Porto di Palermo – Area Marina Protetta Isola di Ustica, con causale: Contributo giornaliero di immersione, nonché l'avvenuto pagamento del ticket di euro 6 (sei) per ogni persona accompagnata.

Ogni centro non accreditato potrà far immergere un massimo di 4 (quattro) persone per ogni guida impegnata e potrà utilizzare una sola unità navale di lunghezza fuori tutto inferiore a metri 12 (dodici).

- c) **1. Associazioni/imprese svolgenti attività subacquee ricreative non a scopo di lucro.**
2. Associazioni /imprese svolgenti attività subacquee presentanti richieste occasionali

Le imprese e le associazioni di cui trattasi possono essere autorizzate a svolgere attività subacquee, di volta in volta, dal Gestore previa presentazione di apposita istanza .

Le relative richieste saranno esaminate all'occorrenza ed eventualmente esaudite con le prescrizioni che saranno dettate dal Gestore compatibilmente con la prioritaria esigenza di salvaguardia e tutela dell'A.M.P. Copia della predetta autorizzazione dovrà essere trasmessa alla locale Autorità Marittima.

- d) **Cittadini residenti/domiciliati o svolgenti attività lavorative sull'Isola di Ustica**

I singoli cittadini residenti o domiciliati in Ustica e coloro che esercitano un'attività lavorativa nell'isola sono autorizzati a svolgere attività subacquea individuale, nel rispetto delle norme in vigore, senza particolari adempimenti amministrativi ed autorizzativi.

Nel caso gli stessi intendano effettuare attività di accompagnamento subacqueo, dovranno essere iscritti nel registro delle Guide Subacquee di cui all'art. 13 e assolvere al pagamento del ticket di € 6,00 per ogni persona accompagnata.

Ognuno di detti soggetti potrà guidare nelle immersioni non più di 2(due) subacquei per volta, se non diversamente autorizzato dal Gestore.

Detti soggetti avranno comunque l'obbligo di compilare, prima di ogni immersione, una scheda informativa da consegnare all'Autorità Marittima, che ne rilascerà copia da custodire a bordo, dalla quale si evinca la zona d'immersione, il numero ed il brevetto posseduto, la data con l'ora di inizio e fine dell'immersione (con approssimazione di 30 minuti) – (fac simile allegato 9).

- e) **Soggetti non rientranti nel paragrafo “d”**

I soggetti non residenti non domiciliati o non svolgenti attività lavorativa sull'isola di Ustica, possono svolgere attività subacquea, senza l'ausilio di apparecchi di respirazione, senza particolari incombenze amministrative e autorizzative, nel rispetto delle norme in vigore.

Gli stessi soggetti, se utilizzano apparecchi ausiliari di respirazione, devono assolvere al pagamento del ticket giornaliero di euro 6 (sei) per ogni persona e compilare preventivamente la scheda informativa da consegnare all'Autorità Marittima locale che vi apporrà in calce il visto e ne rilascerà copia, dalla quale si evinca la zona d'immersione, il numero ed il brevetto posseduto, la data con l'ora di inizio e fine dell'immersione (con approssimazione di 30 minuti) – (fac simile allegato 9).

Art. 15 – Acquisto biglietti per immersione e/o ormeggio campo boe

I ticket per effettuare immersioni con apparecchi di respirazione, al prezzo di euro 6 (sei) per ogni singolo individuo (euro 1 (uno) per i centri accreditati), sono in vendita presso i siti dei diving center accreditati o presso altri siti appositamente autorizzati da comunicare all'A.M..

Sul ticket dovrà essere annotato il nominativo dell'acquirente ovvero utilizzatore, la data e l'ora in cui è effettuata la vendita poiché lo stesso potrà essere utilizzato nell'arco della giornata di riferimento.

Presso i sopracitati siti, saranno in vendita abbonamenti per complessive 10 (dieci) immersioni al prezzo totale di euro 30 (trenta) da utilizzare entro 1 (un) mese dall'acquisto da vendersi nell'osservanza delle prescrizioni sopra riportate.

Il possessore dell'abbonamento ha l'obbligo, prima dell'immersione, di certificare la convalida dell'abbonamento, apponendovi la data e l'ora dell'immersione, in mancanza dei sopracitati dati l'immersione sarà considerata non autorizzata.